

# proposta di legge n. 157

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 23 novembre 2011*

—————

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE  
E DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

—————

Signori Consiglieri,

come è noto, il 27 marzo 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 42 del 26 marzo 2010, di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. Il comma 1 quinquies dell'art. 1 della legge prevede l'inserimento di un nuovo comma nel corpo dell'art. 2 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), il quale dispone, a decorrere dal primo gennaio 2011, la soppressione delle Autorità d'Ambito territoriale (AATO) operanti nel settore del servizio idrico integrato e la correlativa abrogazione dell'articolo 148 del d.lgs. n. 152/06, nonché la nullità di ogni atto compiuto dalle suddette Autorità successivamente a tale data.

Con il d.p.c.m. del 25 marzo 2011, il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2011.

Entro la stessa data, le Regioni sono chiamate ad attribuire con legge ad un altro soggetto le funzioni prima esercitate dalle Autorità d'Ambito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

La presente proposta di legge regionale prevede che le funzioni delle sopresse AATO in materia di servizio idrico integrato, come disciplinate dal d.lgs. 152 del 3 aprile 2006, siano conferite ed esercitate dagli enti locali mediante convenzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del T.U. Enti locali, in conformità di apposita convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale.

Tale scelta del legislatore regionale, oltre ad essere in linea con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, richiamati dalla normativa statale, è il frutto di una valutazione complessiva del quadro normativo vigente, tenendo conto del fatto che la convenzione tra enti locali appare ormai l'unica forma associativa in grado di assicurare il pieno coinvolgimento e la diretta partecipazione dei Comuni alle scelte fondamentali del settore.

Nella predisposizione della proposta di legge, pur disponendosi l'abrogazione della l.r. 18/1998, si è scelto di mantenere, nella sostanza, le disposizioni fondamentali contenute nella legge regionale, riformulando solo le parti attinenti alla organizzazione territoriale del settore e aggiornando la normativa alle disposizioni sopravvenute del d.lgs. 152/2006..

Nel dettaglio le disposizioni contenute nella proposta sono quelle di seguito indicate.

L'articolo 1, relativo alle finalità della legge, contiene importanti disposizioni di principio sulla natura pubblica dell'acqua e sul suo utilizzo per il soddisfacimento dei bisogni collettivi.

L'articolo 2 individua le funzioni della Regione stabilendo in particolare le competenze del Con-

siglio-Assemblea legislativa, della Giunta e del Comitato regionale per il servizio idrico.

L'articolo 3 disciplina l'organizzazione del servizio idrico integrato sulla base della delimitazione di ambiti territoriali e la partecipazione obbligatoria di Comuni e Province alla forma associativa della convenzione prevista dall'art. 30 del testo unico degli Enti locali (d.lgs. 267 del 2000).

La convenzione determina in particolare:

- a) la costituzione dell'Assemblea di ambito, quale organo comune dotato di autonomia gestionale e di bilancio;
- b) l'incarico al Presidente dell'Assemblea di ambito dell'esecuzione delle relative deliberazioni e della sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti;
- c) le modalità e le risorse per l'esercizio delle funzioni;
- d) la disciplina dei rapporti successivi derivanti dalla soppressione dei consorzi obbligatori costituiti ai sensi della legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche), compresi i rapporti di lavoro del personale;
- e) le quote di partecipazione degli enti locali sulla base dei criteri di cui al comma 4;
- f) le decisioni per le quali è richiesto l'assenso della maggioranza qualificata degli enti partecipanti;
- g) l'obbligo per l'Assemblea di assicurare le informazioni relative alla propria attività agli utenti, nonché le forme e le modalità di partecipazione e di consultazione degli stessi;
- h) i rapporti finanziari tra gli enti e i relativi oneri.

L'articolo 4 organizza il servizio idrico integrato in base agli ambiti territoriali ottimali.

L'articolo 5 prevede la costituzione dell'Assemblea di ambito quale struttura di coordinamento costituita dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Province compresi nell'ATO a cui sono attribuite le funzioni già esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito.

L'Assemblea di Ambito è l'organismo fondamentale di governo del settore composto dai Comuni di ambito cui sono affidate le decisioni strategiche sulla gestione integrata del servizio idrico e i relativi interventi su investimenti e tariffe.

Tra queste funzioni sono ricomprese quelle relative all'approvazione del piano d'ambito e della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nonché la determinazione, modulazione e aggiornamento delle tariffe.

L'articolo 6 si occupa del regime delle infrastrutture idriche richiamando l'articolo 143 del d.lgs. 152/2006 e prevede l'affidamento in con-

cessione d'uso gratuita al gestore del servizio .

L'articolo 7 regola i rapporti tra Assemblee di Ambito qualora occorra prevedere la partecipazione di più Assemblee nella definizione e nella realizzazione di opere, di interventi o di programmi tramite la conclusione di un accordo di programma, rimandando alla stipula di convenzioni i rapporti tra soggetti gestori di ambiti diversi.

L'articolo 8 conferisce alla Giunta regionale il compito di definire i criteri di applicazione del sistema tariffario di ATO mentre l'articolo 9 le affida il potere di intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia da parte degli enti locali , ai sensi

dell'art. 28 dello statuto regionale.

L'articolo 10 istituisce il fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per interventi nel settore delle acque.

L'articolo 11 contiene le norme transitorie e finali disciplinando, in particolare, il subentro nei rapporti giuridici, compresi quelli relativi al personale, facenti capo ai consorzi obbligatori soppressi.

Gli articoli 12 e 13 dispongono, rispettivamente, l'abrogazione delle norme regionali e la dichiarazione d'urgenza.

**Art. 1***(Finalità e oggetto)*

1. La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità da tutelare, bene pubblico primario, essenziale e indispensabile per la vita. La disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana.

2. La Regione difende e garantisce l'approvvigionamento e tutela il diritto di ciascuno all'acqua potabile, individuando gli strumenti attraverso i quali garantire la soddisfazione del fabbisogno idrico nel rispetto del principio di solidarietà e promuovendo la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche mediante:

- a) la loro utilizzazione secondo criteri di razionalità, per:
  - 1) favorirne il risparmio, il rinnovo e l'uso plurimo, con priorità per quello potabile;
  - 2) preservare l'equilibrio dei bacini idrogeologici;
  - 3) assicurare che anche in futuro si possa disporre di un patrimonio ambientale integro;
- b) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- c) la tutela e il miglioramento degli ecosistemi acquatici;
- d) la tutela dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate.

3. La presente legge disciplina l'organizzazione nel territorio regionale del servizio idrico integrato, articolato negli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in modo da garantire la sua gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

**Art. 2***(Funzioni della Regione)*

1. La Regione esercita funzioni di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e di controllo, secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. L'Assemblea legislativa regionale in particolare:

- a) provvede alla ridelimitazione degli ATO ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
- b) approva su proposta della Giunta regionale,

anche per stralci funzionali, il piano regolatore degli acquedotti su scala di bacino.

**3.** La Giunta regionale in particolare:

- a) adotta le convenzioni-tipo per la costituzione delle Assemblee di ambito e per la gestione del servizio idrico integrato, di cui rispettivamente agli articoli 3, comma 2, e 5, comma 2, lettera c);
- b) valuta la compatibilità dei piani d'ambito di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), con gli obiettivi e le priorità stabiliti dalla Regione e ne dispone le eventuali modifiche;
- c) verifica lo stato di attuazione dei piani d'ambito e il livello qualitativo dei servizi assicurati agli utenti dai soggetti gestori;
- d) valuta le prestazioni dei gestori nei vari ATO sotto il profilo dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, del costo degli stessi e delle spese di investimento, sulla base degli indicatori definiti dal Comitato di cui al comma 5;
- e) determina gli obiettivi e le priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi e di investimenti regionali, statali e dell'Unione europea;
- f) approva gli indirizzi per l'adozione della Carta del servizio idrico;
- g) invia all'Assemblea legislativa regionale una relazione annuale sullo stato del servizio idrico, predisposta a cura del Comitato di cui al comma 5;
- h) esercita i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 9.

**4.** Ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione, di indirizzo o di controllo, e dell'effettuazione del sistema informativo ambientale della Regione gli enti locali e i gestori del servizio idrico integrato forniscono alla Giunta regionale i dati necessari o comunque da questa richiesti.

**5.** Per coadiuvare la Giunta regionale nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse idriche il Comitato regionale per il servizio idrico, con funzioni consultive e propositive. Il Comitato è composto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse idriche, che lo presiede, e dai presidenti delle Assemblee di ambito di cui all'articolo 5. La Giunta regionale determina le modalità di funzionamento del Comitato, che si avvale del supporto di un gruppo tecnico formato dal dirigente della struttura regionale competente e dai dirigenti o funzionari degli enti locali indicati dalle Assemblee di ambito, o loro delegati.

**Art. 3**

*(Organizzazione del servizio idrico integrato)*

1. Il servizio idrico integrato è organizzato sulla base degli ATO di cui all'articolo 4.

2. In attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010), le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito previste dall'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche), sono svolte dai Comuni e dalle Province ricadenti in ciascun ATO mediante convenzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) redatta in conformità della convenzione-tipo deliberata dalla Giunta regionale.

3. La convenzione prevede in particolare:

- a) la costituzione dell'Assemblea di ambito, quale organo comune dotato di autonomia gestionale e di bilancio;
- b) le quote di partecipazione degli enti locali sulla base dei criteri di cui al comma 4;
- c) i rapporti finanziari tra gli enti e i relativi oneri;
- d) le decisioni per le quali è richiesto l'assenso della maggioranza qualificata degli enti partecipanti;
- e) l'obbligo per l'Assemblea di assicurare le informazioni relative alla propria attività agli utenti, nonché le forme e le modalità di partecipazione e di consultazione degli stessi;
- f) la competenza del Presidente dell'Assemblea di ambito a dare esecuzione alle relative deliberazioni e a sottoscrivere gli atti a rilevanza esterna e i contratti;
- g) le modalità e le risorse per l'esercizio delle funzioni;
- h) la disciplina dei rapporti successori derivanti dalla soppressione dei consorzi obbligatori costituiti ai sensi della l.r. 18/1998, compresi i rapporti di lavoro del personale.

4. Le quote di partecipazione sono fissate riservando ai Comuni il 90 per cento dei voti e determinandone il riparto in base al territorio e alla popolazione residente in ciascun Comune alla data dell'ultimo censimento. Le quote delle Province sono fissate nell'ambito del restante 10 per cento.

**Art. 4**

*(Ambiti territoriali ottimali)*

1. Il territorio regionale è suddiviso nei seguenti ATO:

- a) Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Marche Nord - Pesaro e Urbino;
- b) Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Marche Centro - Ancona;
- c) Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Marche Centro - Macerata;
- d) Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Marche Centro Sud - Fermano e Maceratese;
- e) Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo.

2. I Comuni facenti parte di ciascun ATO sono indicati nell'allegato A.

3. Le delimitazioni degli ATO possono essere modificate dall'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale adottata anche su istanza degli enti locali interessati e sentite le Assemblee di ambito, al fine di:

- a) rendere più economica ed efficiente la gestione del servizio idrico integrato;
- b) facilitare e migliorare la cooperazione fra i Comuni e le Province;
- c) consentire quanto previsto dal comma 4.

4. L'atto di modifica di cui al comma 3 stabilisce i criteri per adeguare al nuovo assetto i contenuti della convenzione di cui all'articolo 3.

5. Per migliorare la gestione del servizio idrico integrato gli ATO possono essere estesi ai territori di Comuni confinanti appartenenti ad altre Regioni, previa intesa con le stesse e sentita l'Assemblea di ambito interessata. Per gli stessi fini e con le stesse modalità, i Comuni marchigiani possono entrare a far parte di ATO delle Regioni confinanti.

## **Art. 5**

*(Assemblea di ambito)*

1. L'Assemblea di ambito è costituita dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Province in cui gli ATO ricadono o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Provincia cui appartiene il maggior numero di residenti nel territorio dell'ATO, che ne ha la rappresentanza legale.

2. Nel rispetto dei piani di settore in materia di tutela e gestione della risorsa idrica e secondo quanto stabilito nella convenzione di cui all'articolo 3, l'Assemblea di ambito provvede allo svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

- a) approvazione, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, del piano d'ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale e organizzativo e dal piano economico-finanziario, che contiene in particolare l'analisi delle criticità e dei fabbisogni dell'ATO di riferimento;

- b) conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000, per la definizione e la realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato;
- c) approvazione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e del relativo disciplinare, in conformità alla convenzione-tipo adottata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 151, comma 2, del d.lgs. 152/2006;
- d) affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
- e) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano economico-finanziario, sulla base di una specifica attività di controllo della gestione e della qualità del servizio privilegiando, ai fini di un uso razionale della risorsa, il risparmio idrico, la depurazione, il riuso e gli interventi di manutenzione delle reti esistenti;
- f) determinazione, modulazione e aggiornamento delle tariffe, assicurando, oltre a quanto previsto dall'articolo 154, comma 6, del d.lgs. 152/2006, specifiche agevolazioni per le zone montane in rapporto alle fasce altimetriche e alla marginalità socio-economica;
- g) approvazione della carta dei servizi;
- h) promozione e coordinamento degli interventi di emergenza nel settore dell'approvvigionamento idropotabile, dell'adduzione, della distribuzione, della potabilizzazione e della depurazione delle acque, al fine di garantire la quantità e la qualità della risorsa idrica.

**3.** L'attività di controllo sulla gestione del servizio idrico integrato ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati negli atti di concessione e nella convenzione con i soggetti gestori. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico e finanziario ed il rispetto dei diritti dell'utenza. Al fine di consentire l'esercizio delle attività di controllo, la convenzione per la gestione contiene l'obbligo per il gestore di adeguare la propria struttura per garantire all'Autorità di ambito la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di gestione e comunque tutte le informazioni ritenute necessarie.

**4.** Le concessioni per la derivazione e la captazione di acque per uso idropotabile afferenti al servizio idrico integrato sono rilasciate o rinnovate, su determinazione dell'Assemblea di ambito, al gestore del servizio idrico integrato. In tale caso la concessione è assentita per una durata massima pari alla durata dell'affidamento medesimo.

5. L'Assemblea di ambito approva un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

6. La partecipazione all'Assemblea è a titolo gratuito.

#### **Art. 6**

*(Regime delle infrastrutture idriche)*

1. Il regime giuridico delle infrastrutture è regolato dall'articolo 143 del d.lgs. 152/2006.

2. I beni di cui al comma 1 sono affidati in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) e dal relativo disciplinare.

3. Le derivazioni per il consumo umano dell'acqua non sono soggette alla corresponsione di indennità per le eventuali sottotensioni di cui all'articolo 28 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico).

#### **Art. 7**

*(Accordi di programma)*

1. Quando sia richiesta la partecipazione di più Assemblee di ambito nella definizione e nella realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato, è promossa la conclusione di un accordo di programma, previo parere dell'Autorità di bacino. Nel caso di trasferimento di risorse idriche, è richiesto l'assenso della Giunta regionale.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 prevede tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento connessi alla definizione e alla concreta realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento interessati.

3. I rapporti fra soggetti gestori di ambiti diversi, in particolare quelli connessi al trasferimento di risorse idriche e all'uso comune di infrastrutture, sono disciplinati da apposite convenzioni.

#### **Art. 8**

*(Tariffa)*

1. Sulla base del decreto di cui all'articolo 154, comma 2, del d.lgs. 152/2006, la Giunta regionale definisce i criteri di applicazione del sistema tariffario di ATO, tenendo conto dell'esigenza di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati.

**Art. 9***(Potere sostitutivo)*

1. Ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale e nel rispetto del principio di leale collaborazione, qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti loro assegnati nei termini previsti, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previa diffida, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti.

2. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico degli enti partecipanti.

**Art. 10***(Fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per interventi nel settore delle acque)*

1. E' istituito il fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per interventi nel settore delle acque, finalizzato:

- a) all'esercizio di sistemi di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse idriche;
- b) alla partecipazione finanziaria per studi del sistema idrogeologico regionale;
- c) a interventi per la tutela e il risanamento delle falde acquifere.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato mediante lo stanziamento definito annualmente con legge di bilancio.

**Art. 11***(Disposizioni transitorie e finali)*

1. I presidenti dei consorzi obbligatori istituiti ai sensi della l.r. 18/1998 effettuano la ricognizione dei rapporti pendenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La convenzione-tipo di cui all'articolo 3 è approvata dalla Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La convenzione obbligatoria tra gli enti è stipulata, sulla base della convenzione-tipo, entro i sei mesi successivi e a tal fine la Provincia cui appartiene il maggior numero dei residenti nel territorio dell'ATO assume, d'intesa con le altre Province interessate, le necessarie iniziative.

3. Decorso inutilmente il termine per la stipula indicato al comma 2, la Giunta regionale provvede in sostituzione degli enti inadempienti con le modalità di cui all'articolo 9 e con oneri a carico degli enti medesimi.

4. La convenzione tipo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), è approvata dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. I consorzi obbligatori istituiti ai sensi della l.r. 18/1998 sono soppressi a decorrere dalla data di insediamento della relativa Assemblea di ambito. Fino alla data di insediamento dell'Assemblea di ambito continuano ad operare i consorzi obbligatori e gli altri enti che svolgono le funzioni di cui alla presente legge.

6. Fino al riassorbimento derivante dalle economie connesse alle cessazioni dal rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti subentranti e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, le spese del personale degli enti di cui al comma 5 non concorrono, per gli enti subentranti, nella limitazione di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento all'Autorità di ambito contenuto nelle leggi regionali vigenti e in altri atti normativi o amministrativi regionali si intende fatto all'Assemblea di ambito.

#### **Art. 12**

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le leggi regionali 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche) e 23 febbraio 2000, n. 15 (Modifica alla Legge Regionale 22 giugno 1998, n. 18 "Disciplina delle risorse idriche"), nonché le altre norme regionali in contrasto con la presente legge.

#### **Art. 13**

*(Dichiarazione di urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**ALLEGATO A****Ambito Territoriale Ottimale 1****N. Cod. Prov. Denominazione**

1	PS01	PU	Acqualagna
2	PS02	PU	Apecchio
3	PS03	PU	Auditore
4	PS04	PU	Barchi
5	PS05	PU	Belforte all'Isauro
6	PS06	PU	Borgo Pace
7	PS07	PU	Cagli
8	PS08	PU	Cantiano
9	PS09	PU	Carpegna
10	PS10	PU	Cartoceto
11	PS12	PU	Colbordolo
12	PS13	PU	Fano
13	PS14	PU	Fermignano
14	PS15	PU	Fossombrone
15	PS16	PU	Fratte Rosa
16	PS17	PU	Frontino
17	PS18	PU	Frontone
18	PS19	PU	Gabicce Mare
19	PS20	PU	Gradara
20	PS21	PU	Isola del Piano
21	PS22	PU	Lunano
22	PS23	PU	Macerata Feltria
23	PS25	PU	Mercatello sul Metauro
24	PS26	PU	Mercatino Conca
25	PS27	PU	Mombaroccio
26	PS28	PU	Mondavio
27	PS29	PU	Mondolfo
28	PS30	PU	Montecalvo in Foglia
29	PS31	PU	Monte Cerignone
30	PS32	PU	Monteciccardo
31	PS33	PU	Montecopiolo
32	PS34	PU	Montefelcino
33	PS35	PU	Montegrimano
34	PS36	PU	Montelabbate
35	PS37	PU	Montemaggiore al Metauro
36	PS38	PU	Monte Porzio
37	PS40	PU	Orciano di Pesaro
38	PS41	PU	Peglio
39	PS43	PU	Pergola
40	PS44	PU	Pesaro
41	PS45	PU	Petriano
42	PS46	PU	Piagge
43	PS47	PU	Piandimeleto
44	PS48	PU	Pietrarubbia
45	PS49	PU	Piobbico
46	PS50	PU	Saltara
47	PS51	PU	San Costanzo
48	PS52	PU	San Giorgio di Pesaro
49	PS54	PU	San Lorenzo in Campo
50	PS56	PU	Sant'Angelo in Lizzola
51	PS57	PU	Sant'Angelo in Vado
52	PS58	PU	Sant'Ippolito

53 PS59 PU	Sassocorvaro
54 PS60 PU	Sassofeltrio
55 PS61 PU	Serra Sant'Abbondio
56 PS62 PU	Serrungarina
57 PS64 PU	Tavoleto
58 PS65 PU	Tavullia
59 PS66 PU	Urbania
60 PS67 PU	Urbino

### **Ambito Territoriale Ottimale 2**

#### **N. Cod. Prov. Denominazione**

1 AN01 AN	Agugliano
2 AN02 AN	Ancona
3 AN03 AN	Arcevia
4 AN04 AN	Barbara
5 AN05 AN	Belvedere Ostrense
6 AN06 AN	Camerano
7 AN07 AN	Camerata Picena
8 AN08 AN	Castellino
9 AN09 AN	Castel Colonna
10 AN11 AN	Castelleone di Suasa
11 AN12 AN	Castelplanio
12 AN13 AN	Cerreto d'Esi
13 AN14 AN	Chiaravalle
14 AN15 AN	Corinaldo
15 AN16 AN	Cupramontana
16 AN17 AN	Fabriano
17 AN18 AN	Falconara Marittima
18 AN20 AN	Genga
19 AN21 AN	Jesi
20 AN23 AN	Maiolati Spontini
21 AN24 AN	Mergo
22 AN25 AN	Monsano
23 AN26 AN	Montecarotto
24 AN27 AN	Montemarciano
25 AN28 AN	Monterado
26 AN29 AN	Monte Roberto
27 AN30 AN	Monte San Vito
28 AN31 AN	Morro d'Alba
29 AN33 AN	Offagna
30 AN35 AN	Ostra
31 AN36 AN	Ostra Vetere
32 AN37 AN	Poggio San Marcello
33 AN38 AN	Polverigi
34 AN39 AN	Ripe
35 AN40 AN	Rosora
36 AN41 AN	San Marcello
37 AN42 AN	San Paolo di Jesi
38 AN43 AN	Santa Maria Nuova
39 AN44 AN	Sassoferrato
40 AN45 AN	Senigallia
41 AN46 AN	Serra de' Conti
42 AN47 AN	Serra San Quirico
43 AN49 AN	Staffolo
44 MC16 MC	Esanatoglia
45 MC24 MC	Matelica

**Ambito Territoriale Ottimale 3****N. Cod. Prov. Denominazione**

1	MC01 MC	Acquacanina
2	MC02 MC	Apiro
3	MC03 MC	Appignano
4	MC04 MC	Belforte del Chienti
5	MC05 MC	Bolognola
6	MC06 MC	Caldarola
7	MC07 MC	Camerino
8	MC08 MC	Camporotondo di Fiastrone
9	MC09 MC	Castelraimondo
10	MC10 MC	Castelsantangelo sul Nera
11	MC11 MC	Cessapalombo
12	MC12 MC	Cingoli
13	MC13 MC	Civitanova Marche
14	MC15 MC	Corridonia
15	MC17 MC	Fiastra
16	MC18 MC	Fiordimonte
17	MC19 MC	Fiuminata
18	MC20 MC	Gagliole
19	MC23 MC	Macerata
20	MC26 MC	Montecassiano
21	MC27 MC	Monte Cavallo
22	MC28 MC	Montecosaro
23	MC29 MC	Montefano
24	MC30 MC	Montelupone
25	MC33 MC	Morrovalle
26	MC34 MC	Muccia
27	MC37 MC	Pievebovigliana
28	MC38 MC	Pieve Torina
29	MC39 MC	Pioraco
30	MC40 MC	Poggio San Vicino
31	MC41 MC	Pollenza
32	MC42 MC	Porto Recanati
33	MC43 MC	Potenza Picena
34	MC44 MC	Recanati
35	MC47 MC	San Severino Marche
36	MC50 MC	Sefro
37	MC51 MC	Serrapetrona
38	MC52 MC	Serravalle di Chienti
39	MC53 MC	Tolentino
40	MC54 MC	Treia
41	MC56 MC	Ussita
42	MC57 MC	Visso
43	AN10 AN	Castelfidardo
44	AN19 AN	Filottrano
45	AN22 AN	Loreto
46	AN32 AN	Numana
47	AN34 AN	Osimo
48	AN48 AN	Sirolo

**Ambito Territoriale Ottimale 4****N. Cod. Prov. Denominazione**

1	MC14 MC	Colmurano
2	MC21 MC	Gualdo

3	MC22 MC	Loro Piceno
4	MC25 MC	Mogliano
5	MC31 MC	Monte San Giusto
6	MC32 MC	Monte San Martino
7	MC35 MC	Penna San Giovanni
8	MC36 MC	Petriolo
9	MC45 MC	Ripe San Ginesio
10	MC46 MC	San Ginesio
11	MC48 MC	Sant'Angelo in Pontano
12	MC49 MC	Sarnano
13	MC55 MC	Urbisaglia
14	FM18 FM	Falerone
15	FM22 FM	Francavilla d'Ete
16	FM26 FM	Magliano di Tenna
17	FM28 FM	Massa Fermana
18	FM33 FM	Montappone
19	FM40 FM	Montegiorgio
20	FM41 FM	Monte granaro
21	FM48 FM	Monte San Pietrangeli
22	FM49 FM	Monte Urano
23	FM51 FM	Monte Vidon Corrado
24	FM61 FM	Porto Sant'Elpidio
25	FM62 FM	Rapagnano
26	FM68 FM	Sant'Elpidio a Mare
27	FM72 FM	Torre San Patrizio

#### **Ambito Territoriale Ottimale 5**

##### **N. Cod. Prov. Denominazione**

1	AP01 AP	Acquasanta Terme
2	AP02 AP	Acquaviva Picena
3	FM03 FM	Altidona
4	FM04 FM	Amandola
5	AP05 AP	Appignano del Tronto
6	AP06 AP	Arquata del Tronto
7	AP07 AP	Ascoli Piceno
8	FM08 FM	Belmonte Piceno
9	FM09 FM	Campofilone
10	AP10 AP	Carassai
11	AP11 AP	Castel di Lama
12	AP12 AP	Castignano
13	AP13 AP	Castorano
14	AP14 AP	Colli del Tronto
15	AP15 AP	Comunanza
16	AP16 AP	Cossignano
17	AP17 AP	Cupramarittima
18	FM19 FM	Fermo
19	AP20 AP	Folignano
20	AP21 AP	Force
21	AP23 AP	Grottammare
22	FM24 FM	Grottazzolina
23	FM25 FM	Lapedona
24	AP27 AP	Maltignano
25	AP29 AP	Massignano
26	FM30 FM	Monsampietro Morico
27	AP31 AP	Monsampolo del Tronto
28	AP32 AP	Montalto delle Marche

29 AP34 AP	Montedinove
30 FM35 FM	Montefalcone Appennino
31 AP36 AP	Montefiore dell'Aso
32 FM37 FM	Montefortino
33 AP38 AP	Montegallo
34 FM39 FM	Monte Giberto
35 FM42 FM	Monteleone di Fermo
36 FM43 FM	Montelparo
37 AP44 AP	Montemonaco
38 AP45 AP	Monteprandone
39 FM46 FM	Monte Rinaldo
40 FM47 FM	Monterubbiano
41 FM50 FM	Monte Vidon Combatte
42 FM52 FM	Montottone
43 FM53 FM	Moresco
44 AP54 AP	Offida
45 FM55 FM	Ortezzano
46 AP56 AP	Palmiano
47 FM57 FM	Pedaso
48 FM58 FM	Petritoli
49 FM59 FM	Ponzano di Fermo
50 FM60 FM	Porto San Giorgio
51 AP63 AP	Ripatransone
52 AP64 AP	Roccafluvione
53 AP65 AP	Rotella
54 AP66 AP	San Benedetto del Tronto
55 FM67 FM	Santa Vittoria in Matenano
56 FM69 FM	Servigliano
57 FM70 FM	Smerillo
58 AP71 AP	Spinetoli
59 AP73 AP	Venarotta